



TESTI APPROVATI

P9_TA(2024)0147

Associazioni transfrontaliere europee

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2024 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle associazioni transfrontaliere europee (COM(2023)0516 – C9-0326/2023 – 2023/0315(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0516),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 50 e 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0326/2023),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 gennaio 2024¹,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - vista la lettera della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori,
 - vista la relazione della commissione giuridica (A9-0062/2024),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ OJ C, C/2024/4061, 12.7.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2024/4061/oj>.

P9_TC1-COD(2023)0315

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 marzo 2024 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle associazioni transfrontaliere europee

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 50 e 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

¹ OJ C, C/2024/4061, 12.7.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2024/4061/o>.

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 26, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Al fine di conseguire tale obiettivo, l'articolo 50 TFUE prevede che, per realizzare la libertà di stabilimento in una determinata attività, il Parlamento europeo e il Consiglio deliberino mediante direttive. L'articolo 114 TFUE prevede altresì che il Parlamento europeo e il Consiglio adottino le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.

- (2) L'eliminazione, nei vari Stati membri, degli ostacoli allo sviluppo delle attività delle associazioni senza scopo di lucro è essenziale per la realizzazione della loro libertà di stabilimento e di altre libertà fondamentali, quali la libertà di fornire e ricevere capitali e la libertà di fornire e ricevere servizi nel mercato interno. Mediante il ravvicinamento delle disposizioni legislative nazionali che influiscono sull'esercizio di tali libertà, la presente direttiva contribuirà alla realizzazione dell'obiettivo di migliorare il funzionamento del mercato interno. In tal modo, la presente direttiva darà un ulteriore contributo agli obiettivi di rafforzare l'integrazione europea, **garantire la parità di trattamento**, promuovere l'equità sociale e la prosperità per i cittadini dell'UE e agevolare l'esercizio effettivo della libertà di riunione e di associazione in tutta l'Unione. **[Em. 1]**
- (3) Il 17 febbraio 2022 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione recante raccomandazioni alla Commissione su uno Statuto delle associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro transfrontaliere².

² Statuto delle associazioni e delle organizzazioni senza scopo di lucro transfrontaliere europee. Risoluzione del Parlamento europeo del 17 febbraio 2022 recante raccomandazioni alla Commissione su uno Statuto delle associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro transfrontaliere europee (2020/2026(INL)) (2022/C 342/17) (GU C 342 del 6.9.2022, pag. 225).

- (4) Il 9 dicembre 2021 la Commissione europea ha adottato un piano d'azione per l'economia sociale³. Nel piano d'azione la Commissione ha proposto misure specifiche volte a creare opportunità per l'avvio e lo sviluppo dei soggetti dell'economia sociale e a garantire una maggiore visibilità dell'economia sociale e del suo potenziale. Nella risoluzione del 6 luglio 2022⁴, il Parlamento europeo ha accolto con favore il piano d'azione.
- (5) Nel dare seguito al piano d'azione per l'economia sociale, la Commissione ha raccomandato misure concrete a sostegno dell'economia sociale che diano priorità alle persone e alle cause sociali e ambientali rispetto al profitto. Nella proposta di raccomandazione del Consiglio sullo sviluppo delle condizioni quadro dell'economia sociale del 13 giugno 2023⁵ si raccomanda agli Stati membri di elaborare e attuare strategie di economia sociale. Nella stessa data la Commissione ha pubblicato inoltre due documenti di lavoro dei suoi servizi per migliorare la comprensione delle norme fiscali per i soggetti dell'economia sociale⁶ e le donazioni transfrontaliere di pubblica utilità⁷.

³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Creare un'economia al servizio delle persone: un piano d'azione per l'economia sociale" (COM(2021) 778 final).

⁴ Risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2022 sul piano d'azione dell'Unione europea per l'economia sociale (2021/2179(INI)).

⁵ Proposta di raccomandazione del Consiglio sullo sviluppo delle condizioni quadro dell'economia sociale (COM(2023) 316 final).

⁶ Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Quadri fiscali per i soggetti dell'economia sociale (SWD(2023) 211 final).

⁷ Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Fiscalità non discriminatoria per le organizzazioni di beneficenza e i relativi donatori: principi tratti dalla giurisprudenza dell'UE (SWD(2023) 212 final).

(6) Tra le forme giuridiche disponibili nel terzo settore e nell'economia sociale, l'associazione senza scopo di lucro è quella maggiormente scelta. Oltre a contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Unione e di obiettivi di interesse pubblico, le associazioni senza scopo di lucro apportano un contributo importante al mercato interno attraverso l'esercizio regolare di una vasta gamma di attività economiche *e non*, ad esempio offrendo servizi in settori quali i servizi sociali e la sanità, la comunicazione e l'informazione, le attività di sensibilizzazione, la cultura, la protezione dell'ambiente, l'istruzione, le attività ricreative, lo sport e la promozione dei progressi scientifici e tecnologici. Ciò vale non solo quando l'esercizio di attività economiche costituisce l'attività o l'obiettivo principale dell'associazione senza scopo di lucro, ma anche in altri casi. [Em. 2]

(6 bis) Benché le organizzazioni senza scopo di lucro svolgano la maggior parte delle loro attività a livello nazionale, un numero crescente di esse opera a livello transfrontaliero, rafforzando così la coesione sociale tra gli Stati membri e approfondendo il mercato interno. Al fine di garantire che il potenziale socioeconomico delle associazioni senza scopo di lucro e delle entità correlate e il loro contributo all'integrazione europea siano pienamente sfruttati, occorre rimuovere tutte le barriere che ostacolano lo svolgimento transfrontaliero delle loro attività. [Em. 3]

- (7) Un mercato interno pienamente funzionante per le attività delle associazioni senza scopo di lucro è essenziale per promuovere la crescita economica e sociale in tutti gli Stati membri. Attualmente gli ostacoli presenti nel mercato interno ***e l'assenza di armonizzazione*** impediscono alle associazioni senza scopo di lucro di espandere le loro attività oltre i confini nazionali, ***in quanto spesso si trovano a fare i conti con restrizioni ingiustificabili***, e di conseguenza ostacolano il funzionamento efficace del mercato interno. La realizzazione di un mercato interno pienamente efficace ***e funzionante*** richiede la piena libertà di stabilimento per tutte le attività che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi dell'Unione, ***rafforzando così la coesione e la cooperazione in tutta l'Unione***. [Em. 4]

- (8) Al fine di creare un vero e proprio mercato interno per le attività economiche delle associazioni senza scopo di lucro, occorre abolire le restrizioni ~~ingiustificate~~ **gli ostacoli ingiustificati** alla libertà di stabilimento, alla libera circolazione dei servizi, alla libera circolazione delle merci e alla libera circolazione dei capitali ancora presenti negli ordinamenti di alcuni Stati membri. Tali restrizioni ~~impediscono~~ **allecreano incertezza giuridica, scoraggiano le** associazioni senza scopo di lucro **e impediscono loro** di operare a livello transfrontaliero, non da ultimo perché impongono loro la necessità specifica di destinare risorse ad attività amministrative o di conformità superflue, il che ha un effetto particolarmente dissuasivo in considerazione della loro natura senza scopo di lucro. **Gli Stati membri non dovrebbero pertanto applicare misure restrittive o destabilizzanti che possano comportare oneri ingenti o eccessivi per le organizzazioni senza scopo di lucro. La libertà di associazione non comprende soltanto la possibilità di creare o sciogliere un'associazione, ma anche la capacità di tale associazione di operare senza ingiustificate ingerenze da parte dello Stato membro. Essa include inoltre la capacità di cercare, garantire e utilizzare risorse, un aspetto essenziale per il funzionamento di qualsiasi associazione. In particolare, gli articoli 63 e 65 TFUE, insieme agli articoli 7, 8 e 12 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), sanciscono la libertà di associazione a tutti i livelli e tutelano le organizzazioni senza scopo di lucro da qualsiasi restrizione discriminatoria, non necessaria e ingiustificata in relazione al libero movimento di capitali. Tale principio è stato ulteriormente elaborato dalla Corte di giustizia nella sua giurisprudenza, ivi compreso nella sua sentenza del 10 giugno 2020 nella causa C-78/18, Commissione europea contro Ungheria⁸. [Em. 5]**

⁸ **Sentenza della Corte di giustizia del 10 giugno 2020, Commissione europea contro Ungheria, C-78/18, ECLI:EU:C:2020:476.**

- (9) Questi ostacoli sorgono a causa delle incongruenze presenti nei quadri giuridici nazionali degli Stati membri. Il quadro giuridico in cui le associazioni senza scopo di lucro svolgono le proprie attività nell'Unione si basa sul diritto nazionale, senza un'armonizzazione a livello dell'UE. Attualmente le associazioni senza scopo di lucro non ottengono il riconoscimento uniforme della propria personalità e capacità giuridica in tutta l'Unione e spesso devono ***seguire procedure amministrative diverse in molteplici Stati membri, ad esempio*** registrarsi una seconda volta ***in un altro Stato membro*** o addirittura costituire una nuova entità giuridica per poter svolgere attività in uno Stato membro diverso da quello di stabilimento. Gli elementi fondamentali relativi alla mobilità delle associazioni senza scopo di lucro all'interno dell'Unione rimangono regolamentati in modo inadeguato, con conseguente ambiguità giuridica per tutte le associazioni senza scopo di lucro con attività transfrontaliere. Ad esempio, quando le associazioni senza scopo di lucro intendono trasferire la sede legale in un nuovo Stato membro, permangono incertezze riguardo al trasferimento. In particolare, la mancanza della possibilità di trasferire la sede legale senza passare per una liquidazione impedisce alle associazioni senza scopo di lucro di agire, spostarsi e ristrutturarsi a livello transfrontaliero all'interno dell'Unione. Le norme nazionali sono divergenti e spesso non offrono soluzioni e procedure chiare per l'esercizio della mobilità transfrontaliera e delle attività economiche delle associazioni senza scopo di lucro. **[Em. 6]**

(9 bis) L'eterogeneità delle legislazioni nazionali e il mancato ravvicinamento delle prassi si traducono inoltre in condizioni di disparità a causa delle diverse condizioni di mercato e dei vari ostacoli che le organizzazioni senza scopo di lucro si trovano ad affrontare nei diversi Stati membri, ad esempio nell'apertura di conti bancari, nella raccolta e contabilizzazione di fondi, anche esteri, nell'accesso a misure e regimi di sostegno pubblico nonché nella verifica e nel rispetto degli obblighi di trasparenza. [Em. 7]

- (10) La capacità di accedere a fondi e capitali e di veicolarli in modo efficiente attraverso le frontiere è necessaria per agevolare le attività delle associazioni senza scopo di lucro nel mercato interno. *La cooperazione e lo scambio delle migliori pratiche tra le associazioni senza scopo di lucro dei diversi Stati possono contribuire ad aumentare l'efficienza e l'impatto delle loro azioni a livello europeo. Promuovendo norme comuni e un approccio coeso è possibile ridurre la burocrazia e incoraggiare il sostegno finanziario transfrontaliero in modo più fluido ed efficiente.* Tale aspetto comprende la remunerazione per attività economiche, ma anche donazioni, eredità o altre forme di finanziamento. I diversi quadri normativi e le restrizioni esistenti negli Stati membri in merito alla ricezione e alla sollecitazione di donazioni e contributi simili, in qualsiasi forma, determinano una frammentazione del mercato interno e costituiscono un ostacolo al suo funzionamento. **[Em. 8]**

(11) Inoltre le leggi di alcuni Stati membri impongono requisiti di nazionalità o di residenza legale ai membri delle associazioni senza scopo di lucro o ai membri dell'organo esecutivo di tali associazioni. Tali requisiti dovrebbero essere eliminati per tutelare l'esercizio della libertà di stabilimento e della libertà di associazione dei cittadini dell'UE, *incoraggiando così la partecipazione attiva dei cittadini dell'Unione a varie organizzazioni senza scopo di lucro, a prescindere dalla loro nazionalità o dal loro paese di residenza.* [Em. 9]

(11 bis) Tenuto conto della loro natura specifica e del loro scopo non lucrativo, gran parte delle attività delle associazioni senza scopo di lucro può essere organizzata in modo non commerciale e avere quindi carattere non economico. [Em. 10]

- (12) La libertà di associazione è fondamentale per il funzionamento della democrazia, in quanto costituisce una condizione essenziale per l'esercizio di altri diritti fondamentali da parte degli individui, tra cui il diritto alla libertà di espressione e di informazione. La libertà di associazione è un diritto fondamentale sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). ***Inoltre, il ruolo essenziale della società civile e delle organizzazioni rappresentative nel contribuire alla democrazia a tutti i livelli è considerato un valore fondamentale dell'Unione, come riconosciuto in particolare dall'articolo 11 del trattato sull'Unione europea (TUE) che sostiene un dialogo aperto, trasparente e regolare. Pertanto, ciò implica anche che i quadri relativi a tale dialogo dovrebbero essere utilizzati per l'attuazione e l'applicazione della presente direttiva. [Em. 11]***

- (13) ***È importante garantire la convergenza a livello dell'Unione ed evitare un'inutile frammentazione.*** È pertanto necessario introdurre norme armonizzate che facilitino l'esercizio delle attività transfrontaliere delle associazioni senza scopo di lucro. Le norme nazionali vigenti in materia di associazioni transfrontaliere dovrebbero essere armonizzate in modo da consentire a tali associazioni senza scopo di lucro di assumere una forma giuridica specificamente concepita per facilitare le attività su base transfrontaliera. Tale forma giuridica dovrebbe essere prevista dagli ordinamenti giuridici nazionali degli Stati membri attraverso l'adeguamento delle rispettive norme sulle associazioni senza scopo di lucro. Tale forma giuridica, denominata "associazione transfrontaliera europea" (European cross-border association, ECBA), dovrebbe essere automaticamente riconosciuta da tutti gli Stati membri e consentirà alle associazioni senza scopo di lucro di superare gli ostacoli che si trovano ad affrontare nel mercato interno, rispettando nel contempo le tradizioni degli Stati membri in materia di associazioni senza scopo di lucro. ***Si tratta di passi importanti verso l'approfondimento e, in ultima analisi, il completamento del mercato interno.***
- [Em. 12]

(13 bis) Attualmente le associazioni senza scopo di lucro non sono automaticamente riconosciute quando operano in un paese diverso da quello in cui sono stabilite e spesso devono istituire una nuova entità. Tale situazione riguarda circa 310 000 associazioni nell'UE, mentre altre 185 000 entità potrebbero svolgere attività transfrontaliere in presenza di un quadro semplificato. Lo statuto dell'ECBA dovrebbe agevolare le attività transfrontaliere delle associazioni senza scopo di lucro e la loro mobilità. Il certificato di accompagnamento dovrebbe fornire tale riconoscimento automatico e consentire alle associazioni di sviluppare le loro attività in altri Stati membri e beneficiare così appieno dei vantaggi del mercato interno. [Em. 13]

(14) Inoltre l'atto di consentire alle associazioni senza scopo di lucro di godere appieno della libertà di stabilimento nell'Unione attraverso un'unica registrazione che sarebbe valida in tutta l'Unione e il riconoscimento automatico della loro personalità giuridica è direttamente correlato e necessario al funzionamento del mercato interno e alla possibilità di beneficiare effettivamente dei diritti derivanti da tale libertà.

- (15) Sindacati e associazioni di sindacati non dovrebbero essere autorizzati a stabilire un'ECBA, in quanto godono di uno status particolare nel diritto nazionale. ***Tali organizzazioni dovrebbero tuttavia avere la possibilità di diventare membri non fondatori di un'ECBA, qualora decidano di farlo.*** [Em. 14]
- (16) ~~È opportuno che~~***Non dovrebbe essere consentito*** neanche a partiti politici e associazioni di partiti politici ~~sia consentito~~***di*** stabilire un'ECBA, poiché essi godono di uno status particolare nell'ambito del diritto nazionale e del diritto dell'Unione, a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹. [Em. 15]
- (17) ~~È opportuno che neppure a~~***Le*** chiese e ***le*** altre organizzazioni religiose e ***le*** organizzazioni filosofiche o non confessionali ai sensi dell'articolo 17 TFUE ~~sia consentito stabilire un'ECBA, in quanto l'Unione non è competente per la regolamentazione del loro status ed esse,~~ ***nonché le associazioni di tali entità,*** godono di uno status particolare nell'ambito del diritto nazionale, ***che non dovrebbe essere pregiudicato dalla presente direttiva. È pertanto opportuno che anche a tali soggetti sia consentito stabilire un'ECBA o aderirvi, qualora decidano di farlo.*** [Em. 16]

⁹ Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1).

- (18) Lo stabilimento di un'ECBA dovrebbe scaturire da un accordo tra persone fisiche che sono cittadini dell'Unione o cittadini di paesi terzi legalmente residenti, o entità giuridiche stabilite nell'Unione, a eccezione di persone che sono state condannate per reati di riciclaggio di denaro, reati presupposto associati¹⁰ o finanziamento del terrorismo, o che sono soggette a misure che, per gli stessi motivi, vietano loro di svolgere attività in uno Stato membro. ***A tale riguardo è opportuno assicurare un livello proporzionato di responsabilità, segnalazione pubblica e trasparenza della struttura di finanziamento e di governance.*** In considerazione del suo scopo non lucrativo, qualora un'ECBA sia costituita da entità giuridiche anch'esse dovrebbero avere uno scopo non lucrativo. [Em. 17]

¹⁰ Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (GU L 284 del 12.11.2018, pag. 22).

- (19) Lo scopo non lucrativo dell'ECBA dovrebbe implicare che gli eventuali utili generati attraverso attività economiche debbano essere utilizzati esclusivamente per il perseguimento degli obiettivi definiti nello statuto dell'ECBA e non possano essere ridistribuiti *direttamente o indirettamente tra i suoi membri, compresi i membri dei suoi organi direttivi, né tra i suoi membri fondatori o qualsiasi altra parte privata. A tale proposito, i beneficiari diretti delle organizzazioni che prestano servizi di assistenza a persone con esigenze sociali o condizioni di salute specifiche non dovrebbero essere considerati parti private.* È pertanto opportuno che vi sia un blocco degli attivi ("asset lock") che impedisca la distribuzione degli attivi ai membri, anche in caso di scioglimento. In quest'ultimo caso, gli attivi residui dovrebbero essere ceduti in modo disinteressato, ad esempio ad altre associazioni senza scopo di lucro ~~che condividono la stessa~~ *o a un'autorità locale in vista di essere utilizzati per una finalità simile.* [Em. 18]

(20) In una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini, le ECBA dovrebbero perseguire obiettivi che sono compatibili con i valori sanciti nell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE), quali il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Non dovrebbe inoltre essere possibile utilizzare le ECBA per fini di finanziamento del terrorismo, evasione ed elusione fiscale, riciclaggio di denaro o per qualsiasi altro scopo criminoso o illecito.

(20 bis) I valori dell'Unione europea sanciti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea dovrebbero essere rispettati sia nello scopo che nell'esercizio delle attività di un'ECBA, ovunque e in ogni momento. A tal fine, lo statuto dell'ECBA dovrebbe includere una dichiarazione attestante l'impegno a rispettare tali valori nei suoi obiettivi e nello svolgimento delle sue attività. [Em. 19]

- (21) La dimensione transfrontaliera di un'ECBA è fondamentale. Pertanto un'ECBA dovrebbe svolgere, o avere nel proprio statuto l'obiettivo di svolgere, almeno una parte delle proprie attività a livello transfrontaliero nell'Unione, in almeno due Stati membri, e avere membri fondatori con legami con almeno due Stati membri, sulla base della cittadinanza o della residenza nel caso di persone fisiche, o sulla base dell'ubicazione della sede legale nel caso di entità giuridiche. ***La nozione di "transfrontaliero" nell'ambito della presente direttiva lascia impregiudicata tale nozione in altre normative dell'Unione. [Em. 20]***
- (22) Al fine di garantire che le ECBA conseguano gli obiettivi sottesi alla loro creazione, il grado di armonizzazione delle caratteristiche e dei diritti di un'ECBA dovrebbe essere proporzionato all'entità e alla portata dei problemi individuati che le associazioni senza scopo di lucro incontrano quando svolgono attività transfrontaliere.

(23) L'armonizzazione in tutta l'Unione delle caratteristiche fondamentali della personalità e della capacità giuridica delle ECBA e del loro riconoscimento automatico in tutti gli Stati membri, nonché della procedura di registrazione, senza che gli Stati membri stabiliscano norme divergenti su questi aspetti, è un requisito essenziale per garantire condizioni di parità per tutte le ECBA, **come richiesto dal mercato unico, e per creare certezza giuridica. Ciò può determinare una riduzione dei costi, un miglioramento dell'accesso delle associazioni al mercato unico, un aumento dell'offerta e della qualità di servizi e prodotti, un miglioramento della cooperazione e una promozione dell'innovazione.** Gli aspetti delle attività delle ECBA che non sono armonizzati dalla presente direttiva dovrebbero essere disciplinati dalle norme nazionali applicabili al tipo **alla forma giuridica** più simile o **più comunemente usata** di associazione senza scopo di lucro ~~prevista~~ **prevista** nell'ordinamento nazionale. **Ciò si applica, ad esempio, alle norme nazionali sulla possibile acquisizione di uno status di pubblica utilità o all'applicazione della normativa in materia di occupazione in conformità della legislazione vigente nello Stato membro in cui sono svolte le pertinenti attività e operazioni.** Tali entità, indipendentemente dalla loro denominazione nell'ordinamento giuridico interno, dovrebbero in tutti i casi essere basate sui membri **e autogovernate**, avere uno scopo non lucrativo ed essere dotate di personalità giuridica. **In questo contesto, "autogovernata" significa che l'associazione ha una struttura istituzionale che le consente di esercitare tutte le sue funzioni organizzative interne ed esterne e di prendere le decisioni essenziali in modo indipendente.** Al fine di garantire la trasparenza e la certezza del diritto, gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione ~~tale~~ **al comitato per le ECBA la forma giuridica di associazione senza scopo di lucro più simile o più comunemente usata nell'ordinamento nazionale e le norme applicabili a tale forma giuridica.** [Em. 21]

(23 bis) Le associazioni possono già acquisire uno status di pubblica utilità in tutti gli Stati membri, sebbene i requisiti per acquisire tale status e le implicazioni che ne derivano siano molto diversi. Il suddetto status preferenziale, a prescindere dalla sua denominazione precisa, comporta una serie di benefici. Relativamente al riconoscimento o alla concessione di uno status di pubblica utilità esistono vari approcci nelle norme nazionali in tutta l'Unione. In alcuni Stati membri tale status giuridico è connesso, ad esempio, a privilegi fiscali o all'accesso a finanziamenti pubblici e le associazioni possono decidere di acquisire tale status in aggiunta alla loro forma giuridica, purché soddisfino requisiti specifici e a seconda della giurisdizione in cui operano. Ad esempio, le entità stabilite legalmente sotto forma di associazione possono acquisire lo status giuridico e la denominazione di organizzazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di pubblica utilità, organizzazioni non governative, organizzazioni della società civile, organizzazioni del terzo settore o organizzazioni di beneficenza, purché soddisfino i requisiti giuridici per tale status e denominazione. La presente direttiva non dovrebbe interessare tale status preferenziale e dovrebbe promuovere le attività delle associazioni a prescindere da tale status in virtù delle norme nazionali. In futuro la Commissione dovrebbe tuttavia valutare l'opportunità di elaborare ulteriori normative per disciplinare anche tale status a livello dell'UE. [Em. 22]

- (24) ~~Al fine di garantire che gli Stati membri dispongano degli strumenti idonei per contrastare il finanziamento del terrorismo e assicurare la trasparenza di determinati movimenti di capitali,~~ Le norme applicabili alle ECBA a norma della presente direttiva non dovrebbero pregiudicare le misure adottate dagli Stati membri per prevenire l'uso improprio delle associazioni senza scopo di lucro per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza e per garantire la trasparenza di determinati movimenti di capitali, ***nel contesto della lotta contro il finanziamento del terrorismo e il riciclaggio di denaro***, quando prescritto dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale in conformità del diritto dell'Unione. ***Tali misure dovrebbero essere legittime e appropriate e non andare oltre quanto strettamente necessario; inoltre, l'impatto della misura sull'ECBA dovrebbe essere proporzionato all'obiettivo perseguito. Per garantire il rispetto di tali tutele, l'applicazione di queste misure dovrebbe basarsi su una valutazione caso per caso da parte delle autorità competenti dello Stato membro.*** [Em. 23]
- (25) Al fine di eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi per le associazioni senza scopo di lucro che operano in più di uno Stato membro e garantire il funzionamento del mercato interno, tutti gli Stati membri dovrebbero riconoscere automaticamente la personalità giuridica e la capacità giuridica di un'ECBA. La personalità giuridica e la capacità giuridica dovrebbero essere acquisite al momento della registrazione dell'ECBA in uno Stato membro.

- (26) Le ECBA dovrebbero poter decidere liberamente il proprio regolamento interno. Eventuali restrizioni a tale libertà imposte da uno Stato membro dovrebbero essere applicate in modo generale e non discriminatorio, essere prescritte dalla legge, giustificate da motivi imperativi di interesse generale, ***appropriate e limitate allo stretto necessario; inoltre, l'impatto della misura sull'ECBA dovrebbe essere proporzionato all'*** e idonee a garantire il conseguimento dell'obiettivo perseguito, e non andare oltre quanto è necessario per il suo raggiungimento. [Em. 24]

(27) Gli articoli 52, 62 e 65 TFUE e la giurisprudenza pertinente sono applicabili anche alle ECBA. Tali articoli prescrivono che le misure che limitano la libertà di stabilimento, la libera prestazione di servizi e la libera circolazione di capitali debbano essere giustificate da motivi che comprendono l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica. Inoltre il concetto "motivi imperativi di interesse generale" cui fanno riferimento alcune disposizioni della presente direttiva è stato elaborato dalla Corte di giustizia nella propria giurisprudenza. Le misure adottate dagli Stati membri che possono ostacolare o rendere meno attraente l'esercizio di tali libertà sancite dal trattato dovrebbero essere consentite solo qualora possano essere giustificate da obiettivi elencati nel trattato o da motivi imperativi di interesse generale riconosciuti dal diritto dell'UE. Sebbene non esista una definizione esaustiva, la Corte di giustizia ha riconosciuto che le giustificazioni possono basarsi su vari motivi, quali l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica, il mantenimento dell'ordine sociale, gli obiettivi di politica sociale, la tutela dei destinatari di servizi, la tutela dei consumatori e la tutela dei lavoratori *o la tutela dei creditori*, purché siano rispettate le altre condizioni. Tali misure devono, in ogni caso, essere idonee a garantire il conseguimento dell'*prescritte dalla legge, appropriate e limitate allo stretto necessario; inoltre, l'impatto della misura sull'ECBA dovrebbe essere proporzionato all'obiettivo in questione e non andare oltre quanto è necessario per il suo raggiungimento* *perseguito. Ciò riveste particolare importanza dal momento che molte associazioni sono attive nelle aree di interesse generale citate nel presente considerando.* [Em. 25]

- (28) Per garantire un approccio comune e appropriato alla governance in tutta l'Unione, le ECBA dovrebbero comprendere un organo decisionale inteso come l'organo che raggruppa tutti i membri, che in alcuni Stati membri è tradizionalmente definito assemblea dei soci o assemblea generale. Le ECBA dovrebbero anche comprendere un organo esecutivo, che in alcuni Stati membri è tradizionalmente definito comitato esecutivo o consiglio di amministrazione; l'organo esecutivo dovrebbe essere responsabile dell'amministrazione, della gestione e della condotta dell'ECBA. Esso dovrebbe inoltre garantire la conformità allo statuto e agli obblighi giuridici dell'ECBA, e rappresentare l'ECBA nei confronti di terzi e in giudizio. L'organo esecutivo di un'ECBA dovrebbe essere composto da un minimo di tre persone, siano esse persone fisiche o entità giuridiche attraverso i rispettivi rappresentanti.
- (29) Affinché le ECBA possano svolgere efficacemente le loro attività e per assicurare parità di trattamento con le associazioni senza scopo di lucro previste dal diritto nazionale, le ECBA non dovrebbero essere trattate in modo meno favorevole rispetto all'associazione senza scopo di lucro *di forma giuridica* più simile *o più comunemente usata* prevista nell'ordinamento giuridico nazionale dello Stato membro in cui opera. [Em. 26]

- (30) Conformemente al ~~principio di~~ *principi di uguaglianza e* non discriminazione, e al fine di garantire la libertà di associazione, nell'attuazione e nell'applicazione della presente direttiva non dovrebbe essere discriminato alcun gruppo o persona per motivi quali nascita, età, colore della pelle, sesso e genere, orientamento sessuale, identità di genere, condizioni di salute, stato di immigrazione o residenza, caratteristiche genetiche, lingua, origine nazionale, etnica o sociale, opinioni politiche o di altro tipo, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità fisica o mentale, proprietà, razza, religione o credo o altro status. **[Em. 27]**

(31) Al fine di agevolare la cooperazione tra Stati membri e tra Stati membri e la Commissione, gli Stati membri dovrebbero designare un'autorità competente incaricata dell'applicazione della normativa di recepimento della presente direttiva ("autorità competente") **e informarne la Commissione e il comitato per le ECBA. Le autorità competenti dovrebbero mantenere stretti contatti con la Commissione e il comitato per le ECBA.** La Commissione dovrebbe pubblicare l'elenco delle autorità competenti designate **su un sito web pubblico e aggiornarlo senza indebito ritardo in caso di modifiche.** Al fine di disporre di una panoramica completa del trattamento giuridico delle ECBA negli Stati membri, questi ultimi dovrebbero, se del caso, comunicare alla Commissione le denominazioni e i compiti delle autorità pertinenti diverse dalle autorità competenti, istituite o designate a norma della legislazione nazionale applicabile **all'alla forma giuridica più simile o più comunemente usata di** associazione senza scopo di lucro ~~più simile~~ prevista nel loro ordinamento giuridico nazionale. **[Em. 28]**

(32) In conformità del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale di cui all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e all'articolo 13 CEDU, le decisioni adottate dalle autorità competenti nell'applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva dovrebbero essere sottoposte a un controllo giurisdizionale. Tale controllo giurisdizionale dovrebbe essere accessibile alle ECBA, così come a qualsiasi altra persona fisica o giuridica, in relazione alle decisioni adottate dalle autorità competenti per quanto riguarda le ECBA, anche nel caso di mancata azione. Il diritto al controllo giurisdizionale comprende il diritto a che la propria causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro pertinente conformemente all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

- (33) In considerazione del loro scopo non lucrativo, le ECBA dovrebbero poter richiedere un finanziamento da una fonte pubblica o privata nello Stato membro o negli Stati membri in cui operano su una base non discriminatoria. ***Le stesse norme applicabili alla forma giuridica più simile o più comunemente usata dovrebbero pertanto applicarsi all'ECBA.*** Il diritto dell'ECBA di ricevere e fornire finanziamenti non dovrebbe essere soggetto ad alcuna restrizione, tranne nel caso in cui le restrizioni siano prescritte dalla legge, giustificate da motivi imperativi di interesse generale, idonee a garantire il conseguimento ***o qualora lo Stato membro possa dimostrare che l'ECBA viola in modo flagrante e ripetuto i valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 TUE attraverso le sue attività, a condizione che le restrizioni dell'obiettivo*** ~~perseguito, non vadano oltre quanto è necessario per il suo raggiungimento e siano conformi al diritto dell'Unione, appropriate e limitate allo stretto necessario e che l'impatto delle restrizioni sull'ECBA sia proporzionato all'obiettivo perseguito.~~
- [Em. 29]

(34) Affinché possano trarre pieno beneficio dal mercato interno, le ECBA dovrebbero poter fornire e ricevere servizi, nonché effettuare scambi di merci senza interferenze da parte degli Stati membri. Dovrebbero essere consentite restrizioni solo nel caso in cui siano prescritte dalla legge, giustificate da motivi imperativi di interesse generale, idonee a garantire il conseguimento dell'obiettivo perseguito e non vadano oltre quanto è necessario per il suo raggiungimento. Le disposizioni di altri atti dell'Unione dovrebbero restare impregiudicate. Ciò dovrebbe comprendere le disposizioni degli atti dell'Unione volti a rafforzare le libertà fondamentali, quali quelle di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹ che garantisce la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, come pure le disposizioni di altri atti dell'Unione che disciplinano attività economiche specifiche svolte dalle ECBA.

¹¹ Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

(35) Al fine di creare un vero e proprio mercato interno per le associazioni senza scopo di lucro, occorre abolire determinate restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei servizi e dei capitali ancora presenti negli ordinamenti di alcuni Stati membri. Gli Stati membri non dovrebbero pertanto imporre alcun obbligo discriminatorio fondato sulla nazionalità dei membri di un'ECBA o del suo organo esecutivo, salvo quanto previsto dalla presente direttiva. Gli Stati membri non dovrebbero neanche prevedere alcun obbligo di presenza fisica dei membri ai fini della validità di un'assemblea. Per consentire alle ECBA di godere appieno dei vantaggi del mercato interno, gli Stati membri non dovrebbero esigere che la sede legale di un'ECBA si trovi nello stesso Stato membro in cui si trova l'amministrazione centrale o la sede principale delle attività. Gli Stati membri non dovrebbero inoltre imporre alle ECBA divieti generali di esercizio di attività economiche né consentire loro di esercitare attività economiche soltanto se collegate a un obiettivo definito nello statuto dell'ECBA.

(35 bis) In linea con il diritto alla libertà di espressione e alla libertà di associazione, è importante garantire che gli Stati membri non limitino il diritto di partecipazione delle associazioni alla vita pubblica e al dibattito pubblico o politico, come nel caso dell'organizzazione di attività di sensibilizzazione di interesse generale o di riunioni pacifiche o della partecipazione ad esse. Tale partecipazione al dibattito pubblico o politico non dovrebbe tuttavia essere volta a procurare un vantaggio a singoli partiti o candidati politici. [Em. 30]

(36) La registrazione di un'ECBA dovrebbe avere efficacia costitutiva dell'ECBA. Per potersi registrare, un'ECBA dovrebbe avere un minimo di tre membri fondatori. Dovrebbero poter essere membri fondatori di un'ECBA sia le entità giuridiche con scopo non lucrativo stabilite nell'Unione, sia le persone fisiche che sono cittadini dell'Unione o che risiedono legalmente nel territorio dell'Unione. Inoltre le associazioni senza scopo di lucro dovrebbe avere la possibilità di trasformarsi in un'ECBA all'interno dello stesso Stato membro.

(36 bis) Le possibilità offerte dalla digitalizzazione dovrebbero essere sfruttate appieno dagli Stati membri per agevolare l'esercizio della libertà di associazione e di stabilimento, nonché per ridurre gli oneri amministrativi e i costi di conformità. Per facilitare il processo di registrazione, anche in caso di fusioni e trasformazioni, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché la domanda di registrazione possa essere presentata online. Ciò dovrebbe valere anche per le richieste di trasferimento della sede legale e per la notifica di una modifica delle informazioni contenute nel certificato ECBA. Occorre promuovere i mezzi digitali anche per facilitare e accelerare, ove possibile, le procedure e la cooperazione amministrative. [Em. 31]

(37) Per garantire che le ECBA possano operare a livello transfrontaliero e nel rispetto del principio di proporzionalità, è opportuno che, ai fini dell'acquisizione della personalità giuridica e della capacità giuridica, esse siano tenute a registrarsi una sola volta, nello Stato membro d'origine. Per garantire il riconoscimento automatico di tale registrazione in tutta l'Unione, è necessario armonizzare la procedura di registrazione. Tale aspetto riguarda in particolare i documenti e le informazioni necessari per la domanda di registrazione di un'ECBA, nonché i controlli da effettuare.

(38) Gli Stati membri dovrebbero poter imporre a un'ECBA registrata di rendere una dichiarazione, fornire informazioni e richiedere od ottenere autorizzazioni per svolgere particolari attività soltanto se tali obblighi sono i) applicati in modo generale e non discriminatorio, ii) prescritti dalla legge, iii) giustificati da motivi imperativi di interesse generale, iv) idonei a ~~garantire il conseguimento delle~~ ***limitati allo stretto necessario; inoltre, l'impatto della misura sull'ECBA dovrebbe essere proporzionato all'obiettivo*** ~~perseguito e non vanno oltre quanto è necessario per il suo raggiungimento~~. Tali obblighi possono essere collegati, ad esempio, alle specificità di determinati settori, come l'assistenza sanitaria. Laddove gli Stati membri prevedano tali procedure aggiuntive, queste informazioni dovrebbero essere rese pubbliche ***in modo chiaro, facilmente accessibile e comprensibile*** affinché le ECBA possano adempiere a tali obblighi. [Em. 32]

- (39) Per prevenire le frodi **e garantire l'affidabilità del registro pertinente** è importante che gli Stati membri verifichino l'identità ~~dei membri fondatori~~ e dei rappresentanti legali dell'ECBA. La verifica dell'identità è particolarmente importante, **soprattutto** se la domanda di registrazione è effettuata per via elettronica. Poiché negli Stati membri esiste una varietà di pratiche diverse, i metodi specifici di verifica dell'identità dovrebbero restare una prerogativa dello Stato membro interessato. **Tale approccio garantisce la flessibilità necessaria per tenere conto delle tradizioni, delle caratteristiche e delle procedure specifiche di ciascuno Stato membro e assicura nel contempo il rispetto delle norme di sicurezza e autenticità a livello dell'Unione.** [Em. 33]

(40) Sia pur nel rispetto della libertà di stabilimento e di associazione, la registrazione di un'ECBA dovrebbe essere negata nei casi di mancato adempimento dei requisiti formali per la registrazione di cui alla presente direttiva, se la domanda è incompleta o se gli obiettivi descritti nello statuto contravvengono al diritto dell'Unione o al diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione. La registrazione deve inoltre essere negata se la domanda non soddisfa i requisiti di base definiti dalla presente direttiva ai fini della costituzione di un'ECBA, segnatamente lo scopo non lucrativo, il numero minimo di membri fondatori e la dimensione transfrontaliera in termini di *esercizio o obiettivo di esercitare* attività in almeno due Stati membri e di membri fondatori aventi legami con almeno due Stati membri. L'eventuale rigetto della domanda di registrazione di un'ECBA da parte dell'autorità competente dovrebbe essere presentato per iscritto e debitamente motivato. [Em. 34]

(41) Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a istituire un registro ***o a usare un registro nazionale esistente*** ai fini della registrazione, nonché del mantenimento e della pubblicazione delle informazioni sulle ECBA. Tale registro dovrebbe contenere informazioni sulle ECBA e sui documenti presentati. Poiché le informazioni contenute nel registro possono diventare obsolete, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché l'ECBA notifichi eventuali modifiche delle informazioni sulle ECBA all'autorità competente e le informazioni contenute nel registro siano aggiornate. ~~Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a utilizzare i rispettivi registri nazionali esistenti ai fini della presente direttiva.~~ Al fine di garantire la trasparenza, in particolare per i membri di un'ECBA e, se del caso, i suoi creditori, le informazioni riguardanti il certificato ECBA, la liquidazione e lo scioglimento dell'ECBA dovrebbero essere rese pubbliche ~~per un periodo massimo di sei mesi~~ ***dallo*** ~~dal~~ ***fine dell'esercizio successivo allo*** scioglimento dell'ECBA. Le soluzioni di interoperabilità sviluppate nell'ambito della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure per un livello elevato di interoperabilità del settore pubblico nell'Unione¹² possono aiutare ulteriormente gli Stati membri nel loro percorso verso l'interoperabilità transfrontaliera dei rispettivi registri. Per garantire che le informazioni riguardanti l'esistenza di un'ECBA restino disponibili anche dopo il suo scioglimento, tutti i dati contenuti e archiviati nel registro dovrebbero essere conservati per ~~da~~ ***almeno cinque*** anni dopo lo scioglimento. ***Qualsiasi prescrizione nazionale o dell'Unione relativa all'autenticità, all'affidabilità e alla forma giuridica appropriata dei documenti o delle informazioni da presentare in caso di registrazione online della forma giuridica più simile o più comunemente utilizzata dovrebbe applicarsi anche all'ECBA.*** [Em. 35]

(42) I regolamenti (UE) 2016/679¹³ e (UE) 2018/1725¹⁴ del Parlamento Europeo e del Consiglio si applicano al trattamento dei dati personali effettuato nel contesto della presente direttiva, compreso il trattamento dei dati personali per mantenere il registro o i registri nazionali riguardanti le ECBA e i loro rappresentanti legali, all'accesso ai dati personali contenuti in tali registri e allo scambio dei dati personali nell'ambito della cooperazione amministrativa e dell'assistenza reciproca tra gli Stati membri a norma della presente direttiva, se del caso tramite il sistema di informazione del mercato interno (IMI) istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵, e alla tenuta dei registri in conformità della presente direttiva.

¹³ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

¹⁴ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

¹⁵ Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1).

(43) Per consentire alle ECBA di trarre tutti i benefici del mercato interno e poiché i diritti di mobilità sono direttamente correlati e necessari al funzionamento del mercato interno, le ECBA dovrebbero poter trasferire la propria sede legale da uno Stato membro a un altro. Tale trasferimento di sede legale non dovrebbe comportare lo scioglimento dell'ECBA nello Stato membro d'origine o la creazione di una nuova entità giuridica nel nuovo Stato membro d'origine, né compromettere le attività o le passività, comprese eventuali clausole contenute in contratti, o crediti, diritti od obblighi dell'ECBA esistenti prima del trasferimento. In caso di mobilità, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché gli interessi di eventuali creditori dell'ECBA siano tutelati. Al fine di garantire la tutela dei propri dipendenti, le ECBA dovrebbero essere tenute a informarli in tempo utile di un'eventuale proposta di trasferimento, consentendo loro di esaminare il progetto di tale trasferimento. Possono essere applicabili anche altre disposizioni del diritto nazionale e dell'Unione in materia di tutela dei lavoratori, quali la direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶.

¹⁶ Direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori - Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulla rappresentanza dei lavoratori (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 39).

(44) Al fine di armonizzare la procedura di trasferimento della sede legale di un'ECBA, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché il trasferimento della sede legale sia deciso dall'organo decisionale dell'ECBA interessata. L'ECBA dovrebbe presentare la richiesta con i documenti pertinenti all'autorità competente dello Stato membro verso cui avviene il trasferimento e, all'atto della presentazione della richiesta di trasferimento, informare parallelamente l'autorità competente del proprio Stato membro d'origine. ***Uno dei documenti pertinenti nel caso di un trasferimento sarebbe una relazione che illustri le garanzie per i creditori e i dipendenti, se applicabile a norma del diritto dell'Unione o nazionale. Gli Stati membri dovrebbero garantire che l'elaborazione di tale relazione non imponga oneri amministrativi eccessivi.*** Se opportuno, lo statuto proposto dell'ECBA dovrebbe essere modificato conformemente alle prescrizioni del diritto nazionale dello Stato membro verso cui l'ECBA richiede il trasferimento. All'atto del trasferimento della sede legale, l'ECBA diventa un'ECBA a norma del diritto nazionale del nuovo Stato membro d'origine. Al fine di evitare duplicazioni, è opportuno che il cambiamento del diritto applicabile derivante dal trasferimento della sede legale non comporti la verifica da parte dell'autorità competente del nuovo Stato membro d'origine di elementi già verificati nella fase di registrazione nel precedente Stato membro e armonizzati dalla presente direttiva. L'autorità competente dello Stato membro in cui l'ECBA intende trasferire la sede legale dovrebbe respingere la richiesta di trasferimento solo se non sono soddisfatte le prescrizioni stabilite nella normativa nazionale che recepisce la presente direttiva, e non per altri motivi. Segnatamente, l'autorità competente non dovrebbe respingere la richiesta per motivi di non conformità alle prescrizioni del diritto nazionale che non avrebbero potuto costituire un motivo per rifiutare la registrazione conformemente all'articolo 19. Al fine di facilitare il trasferimento della sede legale di un'ECBA nel mercato interno, l'autorità competente del nuovo Stato membro d'origine dovrebbe rilasciare un certificato aggiornato conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, adeguando il numero di registrazione unico e il codice paese di due lettere dello Stato membro in cui è stata trasferita la sede legale dell'ECBA e l'indirizzo postale della sede legale e, se del caso, ogni altro elemento. **[Em. 36]**

(45) Nel rispetto della libertà di riunione e di associazione, un'ECBA dovrebbe essere sciolta soltanto per decisione dei suoi membri o per decisione dell'autorità competente dello Stato membro d'origine. Quando lo scioglimento di un'ECBA è il risultato di una decisione dei suoi membri, tale decisione dovrebbe essere presa a maggioranza dei due terzi dei voti che rappresentino almeno la metà del totale dei membri ~~in sede di assemblea straordinaria~~. Lo scioglimento di un'ECBA può essere involontario mediante decisione dell'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'ECBA, in ultima istanza. ***Pertanto, lo scioglimento involontario dovrebbe avvenire*** soltanto nel caso in cui l'ECBA non rispetti lo scopo non lucrativo, *o* qualora le sue attività costituiscano una minaccia all'ordine pubblico o qualora ~~i membri del suo organo esecutivo siano stati condannati per un reato particolarmente grave o l'ECBA stessa sia stata condannata per un reato, se~~ ***la accertata una violazione flagrante e ripetuta dei valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 TUE attraverso le sue attività, a condizione che lo scioglimento dell'ECBA sia preceduto da una valutazione del rischio, sia prescritto dalla legge nazionale consente tale possibilità, adeguato e strettamente necessario e sia proporzionato all'obiettivo perseguito***. In questo caso, l'autorità competente dovrebbe trasmettere all'ECBA una notifica formale ***e motivata in maniera esauriente*** in cui esprime le proprie preoccupazioni ed ascoltare l'ECBA per darle l'opportunità di rispondere *o di rettificare la situazione entro un periodo di tempo ragionevole*. ***Qualsiasi decisione di scioglimento involontario dovrebbe essere debitamente motivata e corredata di un'esauriente motivazione scritta.*** [Em. 37]

(46) Lo scioglimento dell'ECBA dovrebbe portare alla sua liquidazione. La liquidazione delle ECBA dovrebbe essere conforme al regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (EIR 2015)¹⁷ che prevede che la legge applicabile alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti ~~si~~**debb**a *essere* la legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura. In linea con lo scopo non lucrativo delle ECBA, gli eventuali attivi di un'ECBA che è stata sciolta dovrebbero essere trasferiti a un'entità senza scopo di lucro che svolga un'attività analoga a ~~quella svolta~~**tauna di quelle svolte** dall'ECBA che è stata sciolta, oppure a un'autorità locale, che dovrebbe utilizzarli per un'attività analoga a ~~quella svolta~~**tauna di quelle svolte** dall'ECBA che è stata sciolta **o per il raggiungimento di un obiettivo analogo.** [Em. 38]

¹⁷ Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (EIR 2015) (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 19).

(47) Per consentire a un'ECBA di dimostrare di essere registrata in uno Stato membro e per facilitare ulteriormente le procedure transfrontaliere, nonché per semplificare e ridurre le formalità, le autorità competenti dovrebbero, come fase finale del processo di registrazione, rilasciare un certificato ("certificato ECBA") che contenga le informazioni essenziali riguardanti la registrazione, tra cui il nome dell'*associazione seguito o preceduto dall'acronimo "ECBA"*^{ECBA}, l'indirizzo della sua sede legale e il nome dei rappresentanti legali. Al fine di facilitare l'utilizzo di tale certificato nei vari Stati membri senza ulteriori costi di adattamento o di conformità, la Commissione dovrebbe stabilire un modello standardizzato disponibile in tutte le lingue dell'Unione. Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente atto, è pertanto opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per produrre un modello standardizzato anche per quanto riguarda le relative specifiche tecniche. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸. È opportuno che tali atti di esecuzione siano adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. **[Em. 39]**

¹⁸ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (48) ~~Gli Stati membri dovrebbero fornire una definizione della nozione di "reato particolarmente grave", che può includere il terrorismo, la tratta di esseri umani, lo sfruttamento sessuale di donne e minori, il traffico illecito di stupefacenti, il traffico illecito di armi, il riciclaggio di denaro, la corruzione, la contraffazione di mezzi di pagamento, la criminalità informatica e la criminalità organizzata. [Em. 40]~~
- (49) Al fine di consentire agli Stati membri di attuare in modo efficiente le disposizioni giuridiche della presente direttiva in materia di cooperazione amministrativa e per agevolare la cooperazione, gli Stati membri dovrebbero avvalersi del sistema di informazione del mercato interno (IMI). In particolare le autorità competenti dovrebbero utilizzare l'IMI per notificare alle autorità competenti degli altri Stati membri la costituzione di una nuova ECBA, anche nel caso di conversione di un'associazione senza scopo di lucro in un'ECBA. Nel caso in cui riceva una domanda di registrazione, l'autorità competente dovrebbe comunicare tramite l'IMI con le autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri in cui tali documenti sono stati rilasciati per verificare, ad esempio, la loro regolarità. Nel caso di trasferimento della sede legale di un'ECBA, l'autorità competente del nuovo Stato membro d'origine dovrebbe notificare alle autorità competenti degli altri Stati membri tale trasferimento e aggiornare l'IMI con le informazioni pertinenti. Nel caso di scioglimento, sia volontario che involontario, l'autorità competente dovrebbe inoltre trasmettere una notifica alle autorità competenti degli altri Stati membri per informarle dello scioglimento e aggiornare l'IMI con le informazioni pertinenti.

(49 bis) Conformemente al diritto a una buona amministrazione e ai principi dell'efficienza e dell'efficacia delle amministrazioni pubbliche, il recepimento della presente direttiva dovrebbe favorire la semplificazione delle norme amministrative e la riduzione dei costi e degli oneri amministrativi. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che le procedure e gli obblighi amministrativi delle ECBA possano essere assolti online e che tali procedure siano facilmente accessibili. Gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione tutte le informazioni necessarie e offrire sostegno per le procedure amministrative relative alle ECBA. [Em. 41]

(49 ter) Ai fini del controllo dell'attuazione della presente direttiva, la Commissione dovrebbe essere assistita dal comitato per le ECBA, composto da rappresentanti degli Stati membri. In linea con i principi dell'Unione e in particolare con l'articolo 2 TUE, la composizione del comitato dovrebbe essere equilibrata. Il comitato dovrebbe coinvolgere nei suoi lavori, se del caso, altri organismi e comitati pertinenti dell'Unione e portatori di interessi, come l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e organizzazioni senza scopo di lucro. Dovrebbe essere assicurato l'accesso del pubblico alle informazioni sui lavori dei comitati, conformemente al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. [Em. 42]

(49 quater) La presente direttiva compie un importante passo in avanti verso il completamento del mercato unico e la sua ulteriore apertura al terzo settore. Alla luce di ciò, la Commissione è invitata a valutare, oltre alla presente direttiva, i possibili vantaggi e la fattibilità di misure integrative volte a sostenere un dialogo regolare, significativo e strutturato con la società civile e le organizzazioni rappresentative, come pure di un quadro normativo europeo analogo per quanto riguarda le fondazioni. [Em. 43]

- (50) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire il miglioramento del funzionamento del mercato interno attraverso l'eliminazione degli ostacoli giuridici e amministrativi per le associazioni senza scopo di lucro che operano in più di uno Stato membro, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai singoli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (51) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 27 giugno 2023,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Capo 1
Disposizioni generali

Articolo 1
Oggetto

La presente direttiva stabilisce misure di coordinamento delle condizioni per lo stabilimento e il funzionamento delle "associazioni transfrontaliere europee" (European cross-border associations, ECBA), al fine di agevolare l'effettivo esercizio da parte delle associazioni senza scopo di lucro dei loro diritti in materia di libertà di stabilimento, libera circolazione di capitali, libertà di fornire e ricevere servizi e libera circolazione delle merci nel mercato interno.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

- a) "stato membro d'origine": lo Stato membro in cui l'ECBA ha stabilito o trasferito la propria sede legale;

- b) "stato membro ospitante": uno Stato membro, diverso dallo Stato membro d'origine, in cui l'ECBA opera;
- c) "scopo non lucrativo": indica che a prescindere dal fatto che le attività dell'associazione siano o meno di natura economica, gli eventuali utili generati sono utilizzati esclusivamente per il perseguimento degli obiettivi dell'ECBA definiti nel suo statuto e non sono distribuiti tra i suoi membri, ***compresi i membri dei suoi organi direttivi, né tra i membri fondatori o altre parti private, in maniera diretta o indiretta***; [Em. 44]
- d) "associazione senza scopo di lucro": un'entità giuridica ai sensi del diritto nazionale che è basata sui membri, ***si autogoverna***, ha uno scopo non lucrativo ed è dotata di personalità giuridica; [Em. 45]
- e) "certificato ECBA": un certificato rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro d'origine, attestante la registrazione, ***la personalità giuridica e la capacità giuridica*** di un'ECBA. [Em. 46]
- e bis)* ***"reato particolarmente grave": uno dei reati elencati all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, interpretato in modo restrittivo dagli Stati membri e applicato in modo non discriminatorio.*** [Em. 47]

Articolo 3

Associazione transfrontaliera europea (ECBA)

1. Ciascuno Stato membro istituisce nel proprio ordinamento giuridico la forma giuridica di associazione transfrontaliera europea (ECBA). Gli Stati membri provvedono affinché un'ECBA sia un'entità giuridica basata sui membri, costituita mediante accordo volontario da persone fisiche che sono cittadini dell'Unione o legalmente residenti nell'UE o da entità giuridiche con scopo non lucrativo legalmente stabilite nell'Unione, a eccezione di:
 - a) sindacati, e partiti politici, ~~organizzazioni religiose e associazioni di tali soggetti~~; **[Em. 48]**
 - b) persone che sono state condannate per reati di riciclaggio di denaro, reati presupposto associati o finanziamento del terrorismo;
 - c) persone che sono soggette a misure che vietano la loro attività in uno Stato membro in relazione a riciclaggio di denaro, reati presupposto associati o finanziamento del terrorismo.

2. Gli Stati membri provvedono affinché un'ECBA abbia uno scopo non lucrativo e ~~gli eventuali utili~~ *norma* dell'ECBA siano utilizzati esclusivamente per il perseguimento dei suoi obiettivi, quali descritti nel suo statuto, senza alcuna distribuzione tra i suoi membri *articolo 2, comma 1, lettera c)*. [Em. 49]
3. Gli Stati membri provvedono affinché un'ECBA svolga o abbia nel proprio statuto l'obiettivo di svolgere attività in almeno due Stati membri e abbia membri fondatori aventi legami con almeno due Stati membri, ~~sulla base della cittadinanza o della residenza nel caso di persone fisiche, o sulla base dell'ubicazione della sede legale nel caso di entità giuridiche.:~~ [Em. 50]
 - a) *sulla base della cittadinanza o della residenza nel caso di persone fisiche; oppure* [Em. 51]
 - b) *sulla base dell'ubicazione della sede legale nel caso di entità giuridiche.* [Em. 52]

4. Gli Stati membri provvedono affinché il nome dell'ECBA sia preceduto o seguito dall'acronimo "ECBA".
5. Gli Stati membri provvedono affinché la sede legale di un'ECBA si trovi nell'Unione.

Articolo 4

Norme applicabili alle ECBA

1. Per tutti gli aspetti armonizzati dalla presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinché un'ECBA sia disciplinata dalle misure di recepimento della presente direttiva nello Stato membro in cui essa è registrata od opera.
2. Per altri aspetti che riguardano lo stabilimento o il funzionamento delle ECBA, ciascuno Stato membro provvede affinché le ECBA siano disciplinate dalle norme nazionali applicabili ~~all'~~***alla forma giuridica più simile o più comunemente usata di*** associazione senza scopo di lucro ~~più simile~~ prevista nell'ordinamento nazionale.

[Em. 53]

3. Le norme applicabili alle ECBA ai sensi della presente direttiva non pregiudicano le misure adottate dagli Stati membri per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza al fine di prevenire il rischio di uso improprio delle associazioni senza scopo di lucro e per garantire la trasparenza rispetto a determinati movimenti di capitale, quando prescritto dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale in conformità del diritto dell'Unione, ***laddove tali misure siano prescritte dalla legge, idonee a garantire il conseguimento dell'obiettivo perseguito, non vadano oltre quanto strettamente necessario e l'impatto della misura sull'ECBA sia proporzionato all'obiettivo perseguito. L'applicazione di tali misure si basa su una valutazione caso per caso da parte delle autorità competenti dello Stato membro.***
- [Em. 54]

4. Entro ~~[due anni...]~~ **[un anno** dall'entrata in vigore della presente direttiva] **e previa consultazione dei portatori di interessi, comprese le associazioni senza scopo di lucro**, ogni Stato membro individua la forma giuridica di associazione senza scopo di lucro più simile **o più comunemente usata** prevista nel proprio ordinamento giuridico nazionale di cui al paragrafo 2 e la comunica alla Commissione **e al comitato per le ECBA di cui all'articolo 30**, unitamente alle norme nazionali che si applicano a tale forma giuridica. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione **e al comitato per le ECBA** eventuali modifiche riguardanti le forme giuridiche individuate e le norme a esse applicabili. Gli Stati membri e la Commissione mettono a disposizione del pubblico le informazioni notificate di cui al presente paragrafo. [Em. 55]

4 bis. La costituzione di un'ECBA, anche mediante conversione o fusione, e il trasferimento della sede legale non sono utilizzati per pregiudicare i diritti, la rappresentazione o la consultazione dei lavoratori o dei sindacati, le condizioni di lavoro o i diritti dei creditori, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale applicabile e agli accordi collettivi. [Em. 56]

Articolo 5

Personalità giuridica e capacità giuridica

1. Gli Stati membri provvedono affinché un'ECBA acquisisca personalità giuridica e capacità giuridica all'atto della registrazione conformemente all'articolo 19. Gli Stati membri riconoscono la personalità giuridica e la capacità giuridica delle ECBA registrate in un altro Stato membro senza *procedure o valutazioni aggiuntive e senza* richiedere alcuna ulteriore registrazione. [Em. 57]
2. Gli Stati membri provvedono affinché un'ECBA abbia *almeno* il diritto di concludere contratti e compiere atti giuridici, convenire in giudizio, possedere beni mobili e immobili, svolgere attività economiche, assumere personale, ricevere, sollecitare e alienare donazioni e altri fondi di qualsiasi tipo, ~~da qualsiasi fonte lecita~~ *a norma dell'articolo 13*, partecipare a gare d'appalto pubbliche e presentare domanda di finanziamenti pubblici. *L'ECBA è autorizzata allo svolgimento di tali attività in conformità della presente direttiva e senza la necessità di registrarsi in un altro Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine o di adempiere ad obblighi amministrativi aggiuntivi diversi da quelli previsti per la forma giuridica individuata a norma dell'articolo 4, paragrafo 4.* [Em. 58]

Articolo 6

Statuto

1. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo e agli articoli 3, 7 e 8, lo Stato membro d'origine non stabilisce norme che limitino il diritto di un'ECBA di determinare le proprie regole di funzionamento, comprese le regole riguardanti le strutture interne di gestione e di governance, tranne nel caso in cui le norme restrittive siano:
 - a) prescritte dalla legge;
 - b) giustificate da motivi imperativi di interesse generale; **e [Em. 59]**
 - c) idonee ~~a garantire il~~ **al** conseguimento dell'obiettivo perseguito ~~e~~, non vadano oltre quanto è **strettamente** necessario ~~per il suo raggiungimento~~ **e l'impatto delle norme restrittive sull'ECBA sia proporzionato all'obiettivo perseguito.**
[Em. 60]

2. Gli Stati membri provvedono affinché lo statuto di un'ECBA *sia fornito per iscritto e presentato conformemente ai requisiti formali applicabili all'entità giuridica individuata a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, e* contenga le informazioni seguenti: **[Em. 61]**

- a) il nome dell'ECBA;
- b) una descrizione dettagliata dei suoi obiettivi-e, una dichiarazione dello scopo non lucrativo *e una descrizione della sua dimensione transfrontaliera*; **[Em. 62]**

b bis) una dichiarazione dell'impegno dell'ECBA a rispettare i valori dell'Unione sanciti nell'articolo 2 TUE nei suoi obiettivi e nel perseguimento delle sue attività. **[Em. 63]**

- c) i nomi e gli indirizzi dei membri fondatori, se si tratta di persone fisiche, e i nomi dei rappresentanti legali e la sede legale dei membri fondatori, se si tratta di entità giuridiche;
- d) nel caso in cui i membri fondatori siano entità giuridiche, una descrizione dettagliata *o una copia* del loro statuto e una descrizione dettagliata del loro scopo non lucrativo; **[Em. 64]**

- e) l'indirizzo della sede legale dell'ECBA;
- f) gli attivi dell'ECBA al momento della registrazione;
- g) le condizioni e le modalità per l'ammissione, l'esclusione e il recesso dei membri;
- h) i diritti e gli obblighi dei membri;
- i) le disposizioni che disciplinano la composizione, il funzionamento, i poteri e le responsabilità dell'organo decisionale e dell'organo esecutivo;
- j) le disposizioni che disciplinano *il numero*, la nomina, la revoca, i poteri e le responsabilità dei membri dell'organo esecutivo; **[Em. 65]**
- k) i requisiti di maggioranza e quorum applicabili all'organo decisionale;
- l) la procedura di modifica dello statuto;

- m) la durata della vita dell'ECBA, quando questa ha durata limitata;
 - n) il metodo di cessione degli attivi dell'ECBA in caso di scioglimento; e
- [Em. 66]

n bis) la data di adozione dello statuto. [Em. 67]

Articolo 7

Governance

1. Gli Stati membri provvedono affinché le ECBA siano dotate di un organo decisionale e di un organo esecutivo.
2. ~~Gli Stati membri provvedono affinché possano essere membri dell'~~L'organo esecutivo di un'ECBA ~~soltanto~~ *è composto da un minimo di tre persone, di cui almeno due sono* persone fisiche che sono cittadini dell'Unione o legalmente residenti nell'Unione ~~e le,~~ *o* entità giuridiche con scopo non lucrativo stabilite nell'Unione, tramite i propri rappresentanti. ~~L'organo esecutivo di un'ECBA è composto da un minimo di tre persone.~~ [Em. 68]

3. Gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche che sono state condannate per un reato particolarmente grave non possano diventare membri dell'organo esecutivo o rappresentanti di un'entità giuridica che è membro dell'organo esecutivo ***nel caso in cui la partecipazione di tali persone all'organo esecutivo costituisca una minaccia per l'ordine pubblico.*** [Em. 69]

Articolo 8

Composizione

- 1. ***Fatti salvi i criteri per la costituzione di un'ECBA di cui all'articolo 3, paragrafo 1, i criteri per la composizione di un'ECBA sono disciplinati dal suo statuto.*** [Em. 70]
1. Gli Stati membri provvedono affinché ciascun membro dell'ECBA disponga di un voto, ***fatte salve distinzioni decise dall'ECBA, che può anche prevedere membri a pieno titolo con diritto di voto e membri associati senza diritto di voto. In ogni caso, qualsiasi distinzione riguardante il diritto di voto è stabilita dallo statuto.*** [Em. 71]
2. Gli Stati membri provvedono affinché i membri di un'ECBA non siano personalmente responsabili per gli atti o le omissioni dell'ECBA.

Capo 2

Diritti e restrizioni vietate

Articolo 9

Parità di trattamento

Ciascuno Stato membro provvede affinché in ogni aspetto delle loro attività le ECBA non siano trattate in modo meno favorevole rispetto all'associazione senza scopo di lucro prevista nel diritto nazionale individuata a norma dell'articolo 4, paragrafo 4.

Articolo 10

Non discriminazione

Gli Stati membri provvedono affinché nell'ambito di applicazione della presente direttiva le autorità pubbliche ***ECBA non siano discriminate e che le leggi, i regolamenti o gli atti amministrativi nazionali che disciplinano le ECBA*** non discriminino alcun gruppo o persona per motivi quali nascita, età, colore della pelle, sesso e genere, orientamento sessuale, identità di genere, condizioni di salute, stato di immigrazione o residenza, caratteristiche genetiche, lingua, origine nazionale, etnica o sociale, opinioni politiche o di altro tipo, disabilità fisica o mentale, appartenenza a una minoranza nazionale, proprietà, razza, religione o credo o altro status. **[Em. 72]**

Articolo 11

Controllo giurisdizionale

Gli Stati membri **garantiscono l'accesso a meccanismi di denuncia effettivi ai sensi del diritto nazionale e** provvedono affinché tutte le decisioni delle autorità competenti sul loro territorio che incidono sui diritti e gli obblighi delle ECBA o sui diritti e gli obblighi di altre persone che sono collegate alle attività delle ECBA siano sottoposte a ~~un controllo giurisdizionale effettivo~~ **mezzi di ricorso effettivi** in conformità dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. **[Em. 73]**

Articolo 12

Registrazione unica

1. Gli Stati membri provvedono affinché un'ECBA sia tenuta a registrarsi soltanto una volta. La registrazione avviene conformemente agli articoli 18 e 19.

2. ***Fatti salvi gli articoli da 9 a 11***, gli Stati membri non impongono alle ECBA registrate di rendere una dichiarazione, fornire informazioni o richiedere od ottenere autorizzazioni per svolgere particolari attività, salvo che tali obblighi siano: **[Em. 74]**
- a) prescritti dalla legge;
 - b) giustificati da motivi imperativi di interesse generale; **e [Em. 75]**
 - c) idonei a ~~garantire il~~ **conseguimento dell'obiettivo perseguito** e, non vadano oltre quanto è ***strettamente*** necessario ~~per il suo raggiungimento~~ ***e l'impatto degli obblighi sull'ECBA sia proporzionato all'obiettivo perseguito.*** **[Em. 76]**
3. Il paragrafo 1 non pregiudica gli obblighi di rendere una dichiarazione, fornire informazioni e richiedere od ottenere autorizzazioni per svolgere particolari attività previsti dal diritto dell'Unione o dalle disposizioni nazionali che attuano il diritto dell'Unione.

Articolo 13
Finanziamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché un'ECBA, indipendentemente dallo Stato membro di registrazione, benefici di un accesso libero e non discriminatorio ai finanziamenti provenienti da fonti pubbliche, conformemente ai principi generali del diritto dell'UE.
2. ***Fatti salvi gli articoli da 9 a 11***, gli Stati membri non impongono alcuna restrizione alla capacità un'ECBA di fornire o ricevere finanziamenti, comprese donazioni, da fonti lecite, tranne nella misura in cui tali restrizioni siano: **[Em. 77]**
 - a) prescritte dalla legge;
 - b) giustificate da motivi imperativi di interesse generale ***o laddove lo Stato membro possa dimostrare che l'ECBA, nello svolgere le sue attività, ha palesemente e ripetutamente violato i valori dell'Unione sanciti nell'articolo 2 TUE; e [Em. 78]***
 - c) idonee ~~a garantire il~~ ***al*** conseguimento dell'obiettivo perseguito ~~e~~, non vadano oltre quanto è ***strettamente*** necessario ~~per il suo raggiungimento~~ ***e l'impatto della restrizione sull'ECBA sia proporzionato all'obiettivo perseguito. [Em. 79]***

Articolo 14

Fornitura di servizi e scambi di merci

1. Gli Stati membri provvedono affinché le ECBA siano libere di stabilirsi, fornire e ricevere servizi ed esercitare la libera circolazione delle merci nel mercato interno conformemente al diritto dell'UE.
2. Ferme restando le disposizioni di altri atti del diritto dell'Unione *e fatti salvi gli articoli da 9 a 11 della presente direttiva*, gli Stati membri non impongono alcuna restrizione alle attività di cui al paragrafo 1, salvo che tali restrizioni siano: **[Em. 80]**
 - a) prescritte dalla legge;
 - b) giustificate da motivi imperativi di interesse generale; *e* **[Em. 81]**
 - c) idonee ~~a garantire il~~ *al* conseguimento dell'obiettivo perseguito ~~e~~, non vadano oltre quanto è *strettamente* necessario ~~per il suo raggiungimento~~ *e l'impatto della restrizione sull'ECBA sia proporzionato all'obiettivo perseguito;* **[Em. 82]**

Articolo 15

Restrizioni vietate

Gli Stati membri provvedono affinché un'ECBA non sia soggetta ad alcuna delle prescrizioni seguenti:

- a) requisiti basati direttamente o indirettamente sulla nazionalità o sulla residenza delle persone fisiche che sono membri dell'ECBA o del suo organo esecutivo, salvo quanto previsto dalla presente direttiva;
- b) l'obbligo di presenza fisica dei membri dell'ECBA, del suo organo esecutivo o del suo organo decisionale ai fini della validità di qualsiasi riunione;
- c) l'obbligo di avere l'amministrazione centrale o la sede di attività principale nello stesso Stato membro in cui si trova la sua sede legale;
- d) una prescrizione in base alla quale uno Stato membro ospitante subordini il riconoscimento di un'ECBA registrata in un altro Stato membro alla condizione di reciprocità per quanto riguarda il riconoscimento delle proprie ECBA nell'altro Stato membro;

- e) una prescrizione in base alle quale l'ECBA debba essere stata registrata nello Stato membro d'origine per un determinato periodo per poter operare nello Stato membro ospitante;
- f) l'obbligo di autorizzazione o approvazione da parte di un'autorità di uno Stato membro come condizione per ricevere donazioni da una fonte all'interno dell'Unione;
- g) le restrizioni indicate in appresso all'esercizio di attività economiche, svolte su base regolare o occasionale, ***a meno che tale divieto consenta all'ECBA di accedere a un diverso status preferenziale: [Em. 83]***
 - i) divieti generali allo svolgimento di attività economiche;
 - ii) autorizzazione delle ECBA a svolgere attività economiche solo se tali attività sono collegate agli obiettivi descritti nei loro statuti;
 - iii) imposizione dell'obbligo che l'esercizio di un'attività economica non sia l'obiettivo primario o l'attività primaria dell'ECBA.
- g bis) le restrizioni o i requisiti aggiuntivi relativi alla partecipazione a questioni oggetto di dibattito pubblico, svolte su base regolare o occasionale. [Em. 84]***

Capo 3

Costituzione e registrazione

Articolo 16

Costituzione

1. Gli Stati membri provvedono affinché un'ECBA sia costituita all'atto della registrazione.
2. Gli Stati membri provvedono affinché un'ECBA abbia un minimo di tre membri fondatori.
3. Gli Stati membri provvedono affinché ~~i membri fondatori esprimano l'intenzione di costituire~~ **la costituzione di un'ECBA sia formalizzata** mediante un accordo scritto tra ~~di essi o un accordo in sede~~ **tutti i membri fondatori o un processo verbale scritto** dell'assemblea costitutiva dell'ECBA ~~che sia iscritto a verbale; a tal fine, tale accordo o verbale è debitamente~~ firmato da **da tutti i** membri fondatori **e debitamente verificato laddove il diritto nazionale applicabile lo preveda per l'entità giuridica individuata a norma dell'articolo 4, paragrafo 4.** [Em. 85]

Articolo 17

Trasformazione di associazioni senza ~~entità~~ scopo di lucro in ECBA [Em. 86]

1. Gli Stati membri provvedono affinché le associazioni ~~entità~~ senza scopo di lucro *esistenti legalmente* stabilite nell'Unione ~~in uno Stato membro e che soddisfano i requisiti di cui alla presente direttiva~~ possano trasformarsi in ECBA all'interno dello stesso Stato membro. [Em. 87]
2. Gli Stati membri provvedono affinché l'eventuale trasformazione sia approvata dall'organo decisionale dell'entità che procede alla trasformazione.
3. Gli Stati membri provvedono affinché la trasformazione non comporti lo scioglimento dell'associazione senza scopo di lucro che procede alla trasformazione né la perdita o l'interruzione della sua personalità giuridica.
4. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le attività e le passività siano trasferite all'ECBA di nuova costituzione.

5. Gli Stati membri provvedono affinché la trasformazione abbia efficacia all'atto della registrazione dell'ECBA di nuova costituzione conformemente all'articolo 19.
6. Gli Stati membri provvedono affinché la voce relativa all'associazione senza scopo di lucro che è stata oggetto di trasformazione sia eliminata dai registri.

Articolo 17 bis

Fusione di entità senza scopo di lucro esistenti in ECBA

1. *Gli Stati membri provvedono affinché due o più entità senza scopo di lucro esistenti legalmente stabilite in uno o più Stati membri possano fondersi in un'ECBA alle condizioni seguenti:*
 - a) *una o più entità senza scopo di lucro, al momento dello scioglimento senza passare per una liquidazione, trasferiscono tutte le loro attività e passività a un'altra ECBA esistente, che costituisce l'ECBA acquirente; o*
 - b) *una o più entità senza scopo di lucro, al momento dello scioglimento senza passare per una liquidazione, trasferiscono tutte le loro attività e passività a un'ECBA da loro stesse costituita, che costituisce l'ECBA di nuova costituzione.*

2. *Gli Stati membri provvedono affinché la fusione sia approvata dagli organi decisionali delle entità senza scopo di lucro che procedono alla fusione.*
3. *Gli Stati membri provvedono affinché la fusione non comporti lo scioglimento né la perdita o l'interruzione della personalità giuridica dell'ECBA acquirente, né comprometta la continuità giuridica nel caso in cui la fusione porti a un'ECBA di nuova costituzione.*
4. *Gli Stati membri provvedono affinché tutte le attività e le passività siano trasferite all'ECBA acquirente o di nuova costituzione, se del caso.*
5. *Gli Stati membri provvedono affinché la fusione abbia efficacia, ove applicabile, all'atto della registrazione dell'ECBA di nuova costituzione conformemente all'articolo 19 o dalla data in cui le transazioni delle ECBA acquisite sono da considerarsi, ai fini contabili, appartenenti all'ECBA acquirente.*
6. *Gli Stati membri provvedono affinché la voce relativa alle entità senza scopo di lucro che sono state oggetto di fusione, ad eccezione dell'ECBA acquirente, se del caso, sia eliminata dai registri. [Em. 89]*

Articolo 18

Domanda di registrazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché la domanda di registrazione di un'ECBA sia presentata all'autorità competente dello Stato membro in cui l'ECBA intende stabilire la propria sede legale. La domanda è *presentata nello stesso formato richiesto all'entità giuridica individuata a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, ed è* accompagnata dai documenti e dalle informazioni indicati in appresso, forniti in una lingua ufficiale di tale Stato membro o in qualsiasi altra lingua consentita dalla legge di tale Stato membro: **[Em. 90]**
 - a) il nome dell'ECBA;
 - b) lo statuto dell'ECBA;
 - c) l'indirizzo postale della sede legale prevista ~~e un indirizzo di posta elettronica;~~
[Em. 91]

- d) i nomi e gli indirizzi, e qualsiasi altra informazione necessaria in conformità della legge nazionale applicabile ai fini della loro identificazione, delle persone autorizzate a rappresentare l'ECBA nei confronti di terzi e in giudizio e l'indicazione se tali persone possono agire da sole o se sono tenute ad agire congiuntamente;
- e) l'accordo scritto dei membri fondatori o il verbale dell'assemblea costitutiva dell'ECBA contenente tale accordo, debitamente firmato dai membri fondatori, o la decisione di trasformazione di cui all'articolo 17 *o la decisione di fusione di cui all'articolo 17 bis*; [Em. 92]
- f) una dichiarazione da parte dei membri dell'organo esecutivo di non essere stati interdetti dall'esercizio della funzione di membro del consiglio di amministrazione in organi analoghi di associazioni senza scopo di lucro o di società.

Gli Stati membri non richiedono documenti o informazioni diversi da quelli elencati nel presente paragrafo.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri provvedono affinché, ai fini della registrazione, una domanda sia ritenuta completa se contiene i documenti e le informazioni di cui al paragrafo 1.
3. In deroga al secondo comma del paragrafo 1, gli Stati membri possono adottare norme che consentano all'autorità competente di richiedere documenti e informazioni supplementari rispetto a quelli indicati al paragrafo 1 mediante una decisione scritta indirizzata alla persona autorizzata a rappresentare l'ECBA di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), che esprima la preoccupazione, debitamente motivata, che gli obiettivi indicati nello statuto dell'ECBA violino il diritto dell'Unione, ***compresi i valori dell'Unione sanciti nell'articolo 2 TUE***, o le disposizioni del diritto nazionale conformi al diritto dell'Unione, qualora tali documenti e informazioni siano necessari. **[Em. 93]**
4. Gli Stati membri provvedono affinché la domanda di registrazione di un'ECBA, ***anche nei casi di trasformazioni e fusioni***, possa essere presentata online. **[Em. 94]**

Articolo 19

Procedura di registrazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché la registrazione di un'ECBA avvenga entro 30 giorni dalla presentazione di una domanda completa e sia valida in tutta l'Unione.
2. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente dello Stato membro d'origine notifichi senza indugio alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri ogni nuova registrazione di un'ECBA.
3. Qualora le informazioni fornite ai fini della registrazione siano incomplete o contengano errori manifesti, l'autorità competente chiede all'ECBA di completare o rettificare la domanda entro un periodo di tempo ragionevole, non inferiore a 15 giorni dalla data in cui l'autorità competente contatta la persona autorizzata a rappresentare l'ECBA di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera d).

4. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché, al ricevimento di una domanda completa a norma del paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità competente verifichi la domanda di registrazione dell'ECBA, e la respinga soltanto nel caso in cui:
- a) la domanda non sia conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 3;
 - b) la domanda non sia stata completata o rettificata entro i termini stabiliti dall'articolo 3 del presente articolo;
 - c) non sia stato possibile verificare le identità dei rappresentanti legali dell'ECBA o sia stato accertato che esse sono state falsificate;
 - d) l'autorità competente determini, dopo avere adottato la decisione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, e valutato tutti i documenti e le informazioni forniti in risposta a tale decisione, che gli obiettivi indicati nello statuto dell'ECBA contravverrebbero al diritto dell'Unione, ***compresi i valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 TUE***, o alle disposizioni del diritto nazionale conformi al diritto dell'Unione; **[Em. 95]**

- e) una persona autorizzata a rappresentare l'ECBA di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), o un membro dell'organo esecutivo siano stati condannati per un reato particolarmente grave *e ciò costituisca una minaccia all'ordine pubblico. In tali casi, all'ECBA è dato un tempo ragionevole per rettificare la situazione.* [Em. 96]

La decisione di negare la registrazione è presentata per iscritto, è debitamente motivata ed è indirizzata alla persona autorizzata a presentare l'ECBA di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera d).

5. Nel caso in cui l'autorità competente decida di respingere la domanda o non abbia adottato una decisione entro 30 giorni dalla presentazione della domanda completa, gli Stati membri provvedono affinché tale decisione, o mancata decisione, sia sottoposta a un controllo giurisdizionale effettivo.

- 5 bis.** *Gli Stati membri pubblicano la procedura di registrazione sullo sportello digitale unico istituito dal regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio*¹⁹. [Em. 97]

¹⁹ *Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).*

Articolo 20

Registro

1. Ogni Stato membro ~~istituisce~~**designa** un registro ***nazionale e un organismo pubblico responsabile*** ai fini della registrazione delle ECBA a norma dell'articolo 19, ***e ne informa la Commissione.*** [Em. 98]
2. Gli Stati membri provvedono affinché i documenti e le informazioni indicati di seguito siano conservati nel registro e aggiornati:
 - a) lo statuto dell'ECBA;
 - a bis) le relazioni annuali dell'ECBA, redatte conformemente al diritto nazionale applicabile all'entità giuridica individuata a norma dell'articolo 4, paragrafo 4;*** [Em. 99]
 - b) copia del certificato ECBA a norma dell'articolo 21;

- c) i nomi e gli indirizzi, e qualsiasi altra informazione necessaria in conformità della legge nazionale applicabile ai fini della loro identificazione, delle persone autorizzate a rappresentare l'ECBA nei confronti di terzi e in giudizio e l'indicazione se tali persone possono agire da sole o se sono tenute ad agire congiuntamente;
 - d) la liquidazione e lo scioglimento di un'ECBA.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le ECBA registrate comunichino all'autorità competente dello Stato membro d'origine le variazioni delle informazioni contenute nel registro entro 30 giorni dalla variazione.
4. Lo Stato membro provvede affinché le informazioni indicate in appresso siano rese pubbliche in una versione online del registro:
- a) il certificato ECBA a norma dell'articolo 21;
 - b) la liquidazione di un'ECBA;
 - c) lo scioglimento di un'ECBA.

5. Gli Stati membri provvedono affinché i documenti e le informazioni di cui al paragrafo 4 siano rese pubbliche ~~per non più di sei mesi dalla data di~~ ***fino alla fine dell'esercizio successivo allo*** scioglimento di un'ECBA. [Em. 100]
6. Gli Stati membri provvedono affinché i dati personali siano conservati nel registro per non più di ~~due~~ ***cinque*** anni dopo lo scioglimento di un'ECBA. [Em. 101]

Articolo 21

Contenuto del certificato ECBA

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti rilascino il certificato ECBA, sia in formato digitale che cartaceo, entro cinque giorni dalla registrazione dell'ECBA. Gli Stati membri provvedono affinché il certificato ECBA sia riconosciuto come prova della registrazione dell'ECBA, ***della personalità giuridica e della capacità giuridica***. Nel certificato figurano le informazioni seguenti: [Em. 102]
 - a) il numero di registrazione unico dell'ECBA e il codice paese di due lettere dello Stato membro d'origine;
 - b) la data di registrazione dell'ECBA;

- c) la data dell'eventuale trasferimento della sede legale dell'ECBA;
 - d) il nome dell'ECBA;
 - e) l'indirizzo postale della sede legale e l'indirizzo di posta elettronica dell'ECBA;
 - f) gli obiettivi dell'ECBA definiti nel suo statuto.
2. Gli Stati membri, non appena informati dalla persona autorizzata a rappresentare l'ECBA di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), della modifica delle informazioni elencate nel paragrafo 1 del presente articolo, rilasciano un certificato ECBA aggiornato, sia in formato digitale che cartaceo, entro cinque giorni dalla comunicazione di tale modifica.
3. Al fine di agevolare l'utilizzo del certificato ECBA in tutti gli Stati membri, armonizzarne il formato e ridurre gli oneri amministrativi sia per gli Stati membri che per le ECBA, la Commissione stabilisce un modello per il certificato ECBA e le relative specifiche tecniche mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo ~~3029~~ *bis*, paragrafo 26.

[Em. 103]

Capo 4

Mobilità

Articolo 22

Trasferimento della sede legale

1. Gli Stati membri provvedono affinché un'ECBA abbia il diritto di trasferire la propria sede legale da uno Stato membro a un altro.
2. Gli Stati membri provvedono affinché il trasferimento di cui al paragrafo 1 non comporti lo scioglimento dell'ECBA o la creazione di una nuova persona giuridica nello Stato membro in cui la sede è trasferita. Gli Stati membri provvedono affinché il trasferimento della sede legale non comprometta le attività o le passività dell'ECBA esistenti prima del trasferimento, comprese eventuali clausole contenute in contratti, o crediti, diritti e obblighi.
3. Gli Stati membri provvedono affinché il trasferimento abbia effetto a partire dalla data di registrazione dell'ECBA nello Stato membro d'origine in cui si è trasferita.

4. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente dello Stato membro in cui l'ECBA intende trasferire la propria sede legale non consenta il trasferimento in nessuno dei seguenti casi:
- a) qualora l'ECBA non soddisfi i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, paragrafo 2 o paragrafo 3;
 - b) qualora sia stata adottata una decisione di cui all'articolo 24, paragrafo 2, o sia stata trasmessa una notifica motivata di cui all'articolo 25, paragrafo 3;
 - c) qualora ***un'ECBA sia stata dichiarata insolvente o sia soggetta a una procedura di insolvenza; [Em. 104]***
 - d) qualora ~~nel precedente Stato membro d'origine~~ siano in corso procedimenti per reati particolarmente gravi a carico delle persone autorizzate a rappresentare l'ECBA di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), di un qualsiasi membro del consiglio esecutivo o dell'ECBA stessa, se il diritto nazionale ne prevede la possibilità, ***e qualora ciò possa costituire una minaccia all'ordine pubblico. In tali casi, uno Stato membro procede al trasferimento della sede legale quando il rappresentante o membro dell'organo esecutivo è stato sostituito o quando i procedimenti si sono conclusi senza portare a una condanna. [Em. 105]***

Articolo 23

Procedura di trasferimento della sede legale

1. Ferme restando eventuali disposizioni in vigore basate sul diritto nazionale o dell'Unione che siano più favorevoli ai lavoratori, gli Stati membri provvedono affinché i dipendenti di un'ECBA che desidera trasferire la propria sede legale siano informati del possibile trasferimento e possano, in tempo utile e almeno un mese prima dell'assemblea ~~straordinaria~~ di cui al paragrafo 2, esaminare il progetto della decisione di approvazione ~~de~~**della richiesta di** trasferimento della sede legale di cui al paragrafo ~~23~~ **ed esprimere la propria opinione. [Em. 106]**

- 1 bis. Gli Stati membri prevedono un adeguato sistema di tutela degli interessi dei creditori per garantire che i creditori di un'ECBA i cui crediti esistevano prima della pubblicazione della richiesta di trasferimento di cui al paragrafo 3 bis possano esigere che l'ECBA fornisca loro garanzie adeguate. La prestazione di tali garanzie è disciplinata dalla legge dello Stato membro in cui l'ECBA aveva la sede sociale prima del trasferimento. Il sistema di tutela dei creditori di cui all'articolo 86 undecies della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰ si applica mutatis mutandis. [Em. 107]*
2. Gli Stati membri provvedono affinché il trasferimento della sede legale debba essere adottato ~~dall~~*in una riunione dell'*organo decisionale dell'ECBA ~~in un'assemblea straordinaria~~. La decisione è presa a maggioranza dei due terzi dei voti che rappresentino almeno la metà di tutti i membri. [Em. 108]

²⁰ *Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46).*

3. Gli Stati membri provvedono affinché l'organo decisionale dell'ECBA presenti la richiesta di trasferimento della sede legale all'autorità competente dello Stato membro in cui intende trasferire la sede legale e informi l'autorità competente del proprio Stato membro d'origine di tale richiesta. La richiesta include gli elementi seguenti:
- a) la decisione dell'organo decisionale dell'ECBA che approva il trasferimento;
 - b) il certificato ECBA;
 - c) l'indirizzo proposto della sede legale dell'ECBA nello Stato membro in cui è trasferita;
 - d) lo statuto dell'ECBA, in cui sia indicato, se del caso, il nuovo nome;
 - e) la data proposta del trasferimento;
 - f) una relazione che illustri *in dettaglio* le garanzie per i creditori e i dipendenti, ~~se del caso~~ *che l'ECBA ha posto in essere* a norma del diritto dell'Unione e nazionale *e degli accordi collettivi*. [Em. 109]

3 bis. *Gli Stati membri provvedono affinché la richiesta di trasferimento di una sede legale possa essere presentata online e ogni richiesta sia pubblicata in un sito accessibile al pubblico. [Em. 110]*

4. Gli Stati membri possono adottare norme che consentano all'autorità competente dello Stato membro in cui l'ECBA desidera trasferire la sede legale di richiedere documenti o informazioni supplementari rispetto a quelli indicati al paragrafo 3, mediante una decisione scritta indirizzata alla persona autorizzata a rappresentare l'ECBA di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), che esprima la preoccupazione, debitamente motivata, che gli obiettivi indicati nello statuto dell'ECBA violerebbero le disposizioni del diritto nazionale di tale Stato membro, qualora tali documenti e informazioni siano necessari al fine di valutare la questione.

5. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente dello Stato membro in cui l'ECBA intende trasferire la sede legale sia autorizzata a decidere in merito alla richiesta di trasferimento. Tale autorità competente ha la facoltà di rigettare la richiesta solo qualora:
 - a) le prescrizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo non siano rispettate;
 - b) la richiesta non includa tutti gli elementi previsti a norma del paragrafo 3;
 - c) si verifichi una delle situazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 4;
 - d) l'autorità competente determini, dopo avere adottato una decisione a norma del presente paragrafo e valutato tutti i documenti e le informazioni forniti in risposta a tale decisione, che gli obiettivi indicati nello statuto dell'ECBA violerebbero il diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione.
6. L'autorità competente adotta la decisione di cui al paragrafo 5 del presente articolo entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di trasferimento della sede legale di cui al paragrafo 3.

7. Fermo restando il paragrafo 6, gli Stati membri provvedono affinché il trasferimento avvenga entro 30 giorni dalla presentazione di una domanda completa.
8. Qualora le informazioni fornite ai fini del trasferimento siano incomplete o contengano errori manifesti, l'autorità competente chiede all'ECBA di completare o rettificare la domanda entro un periodo di tempo ragionevole, non inferiore a 15 giorni dalla data in cui l'autorità competente contatta la persona autorizzata a rappresentare l'ECBA di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera d).
9. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente del nuovo Stato membro d'origine registri l'ECBA e aggiorni il certificato ECBA per quanto riguarda gli elementi elencati nell'articolo 21, paragrafo 1.
10. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente dello Stato membro d'origine, a seguito del trasferimento della sede legale, notifichi senza indugio il trasferimento della sede legale alle autorità competenti degli altri Stati membri. Al ricevimento di tale notifica, l'autorità competente dello Stato membro d'origine precedente cancella l'ECBA dal registro in seguito al ricevimento di tale notifica.

Capo 5

Scioglimento

Articolo 24

Scioglimento volontario

1. Gli Stati membri provvedono affinché un'ECBA sia sciolta ~~soltanto~~ per decisione dei suoi membri e ~~solo nei casi seguenti:~~ *conformemente al suo statuto*. [Em. 111]
 - (a) ~~l'obiettivo dell'ECBA è stato raggiunto;~~ [Em. 112]
 - (b) ~~il periodo di tempo per cui è stata istituita è scaduto;~~ [Em. 113]
 - (e) ~~per altri motivi in conformità del suo statuto.~~ [Em. 114]
2. Gli Stati membri provvedono affinché l'organo decisionale dell'ECBA possa decidere di sciogliere un'ECBA soltanto con una decisione presa a maggioranza dei due terzi dei voti, che rappresentino almeno la metà del totale dei membri, in sede di assemblea straordinaria.

Gli Stati membri provvedono affinché all'atto della liquidazione dell'ECBA, come previsto all'articolo 28, l'autorità competente cancelli l'ECBA dal registro soltanto quando la liquidazione è completata, e le informazioni pertinenti contenute nell'IMI siano aggiornate di conseguenza.

Articolo 25

Scioglimento involontario

1. In deroga all'articolo 26, paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché un'ECBA possa essere sottoposta a scioglimento involontario da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine nelle circostanze e alle condizioni previste nel presente articolo.
2. Gli Stati membri possono disporre lo scioglimento involontario di un'ECBA, ***a condizione che lo scioglimento sia preceduto da una valutazione del rischio, sia prescritto dalla legge, sia idoneo al conseguimento dell'obiettivo perseguito, non vada al di là di quanto strettamente necessario e sia proporzionato all'obiettivo perseguito, e*** soltanto sulla base di uno dei seguenti motivi: **[Em. 115]**
 - a) l'ECBA non rispetta lo scopo non lucrativo;
 - b) le attività dell'ECBA causano una grave minaccia all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza; ***o*** **[Em. 116]**

b bis) attraverso le sue attività si verifica una violazione flagrante e ripetuta dei valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 TUE; [Em. 117]

c) l'ECBA o i membri del suo organo esecutivo sono stati condannati per un reato ***particolarmente grave: commesso a nome, per conto o a vantaggio dell'ECBA; o [Em. 118]***

c bis) un membro dell'organo esecutivo è stato condannato per un reato particolarmente grave commesso dopo l'istituzione dell'ECBA, qualora l'appartenenza di questa persona all'organo esecutivo costituisca una minaccia all'ordine pubblico. [Em. 119]

3. Qualora sospetti che sussista uno dei motivi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l'autorità competente trasmette all'ECBA una notifica scritta motivata ***esauriente*** in cui esprime le proprie preoccupazioni, concedendole un periodo di tempo ragionevole per formulare risposte in merito a tali preoccupazioni ***e per porre rimedio alla situazione.*** [Em. 120]

4. Gli Stati membri provvedono affinché, dopo avere debitamente esaminato le risposte dell'ECBA di cui al paragrafo 3 del presente articolo, l'autorità competente adotti una decisione scritta di scioglimento, ***che deve essere formalmente condivisa con l'ECBA***, qualora abbia stabilito che l'ECBA debba essere sciolta poiché è stato accertato ***e non rettificato*** uno dei motivi di cui al paragrafo 2 del presente articolo. È possibile adottare una decisione di scioglimento di un'ECBA soltanto qualora non vi siano misure meno restrittive in grado di rispondere alle preoccupazioni espresse dall'autorità competente. **[Em. 121]**

5. Gli Stati membri provvedono affinché la decisione di cui al paragrafo 4 del presente articolo sia ***debitamente*** motivata, ***comprenda una giustificazione scritta esauriente, confermata da una decisione giudiziaria, se del caso, in conformità con la legislazione nazionale e sia*** sottoposta a un controllo giurisdizionale effettivo ***e indipendente in linea con l'articolo 11*** e non abbia efficacia mentre il controllo giurisdizionale è in corso. **[Em. 122]**

6. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente informi l'ECBA della propria decisione e la cancelli dal registro in tempo utile soltanto dopo che la decisione di cui al paragrafo 4 ha acquisito efficacia e dopo che la liquidazione dell'ECBA di cui all'articolo 26 è stata completata. L'autorità competente comunica alle autorità competenti degli Stati membri le informazioni pertinenti.

Articolo 26

Liquidazione in caso di scioglimento

1. Gli Stati membri provvedono affinché lo scioglimento di un'ECBA a norma degli articoli 24 e 25 comporti la sua liquidazione.
2. Gli Stati membri provvedono affinché gli attivi residui dell'ECBA che è stata sciolta, al netto degli interessi finanziari di eventuali creditori, siano trasferiti a un'entità senza scopo di lucro che svolga un'attività analoga a ~~quella~~ ***una delle attività*** dell'ECBA sciolta o a un'autorità locale, che sia tenuta a utilizzarli per un'attività analoga ***o per perseguire un obiettivo analogo a una delle attività o uno degli obiettivi della*** ~~quella svolta dall'ECBA che è stata sciolta.~~ **[Em. 123]**

Capo 6

Applicazione e cooperazione amministrativa

Articolo 27

Autorità competenti

1. Ogni Stato membro designa l'autorità competente ("autorità competente") incaricata dell'applicazione della presente direttiva *e della supervisione ai sensi della stessa*.
[Em. 124]
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione i nomi delle autorità competenti designate a norma del paragrafo 1. La Commissione pubblica l'elenco delle autorità competenti designate *su un sito web disponibile al pubblico e lo aggiorna quando necessario*. **[Em. 125]**
3. Gli Stati membri notificano alla Commissione i nomi e i compiti di altre autorità competenti istituite o designate ai fini delle norme nazionali applicabili all'associazione senza scopo di lucro più simile *entità giuridica* prevista nel loro ordinamento giuridico nazionale, individuata a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, se del caso. **[Em. 126]**

Articolo 28

Cooperazione amministrativa

1. Le autorità competenti degli Stati membri cooperano e si assistono reciprocamente, in modo effettivo ed efficace, ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva.
2. La cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti a norma degli articoli 17 e 18, dell'articolo 19, paragrafi 2 e 4, dell'articolo 23, paragrafi 5, 6 e 7, dell'articolo 24, paragrafo 3, dell'articolo 25, paragrafo 6, e dell'articolo 27 avvengono conformemente al regolamento (UE) n. 1024/2012.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni registrate nell'IMI siano tenute aggiornate e si comunicano reciprocamente le modifiche delle precedenti informazioni comunicate conformemente al regolamento (UE) n. 1024/2012.

Articolo 29

Relazioni e riesame [Em. 127]

- 1. *Su base annuale e nella misura possibile mediante strumenti digitali, gli Stati membri condividono con la Commissione e con il comitato per le ECBA di cui all'articolo 30 un elenco di ECBA registrate nel loro territorio, dati aggregati relativi alle suddette ECBA e informazioni relative a:***
- a) qualsiasi misura adottata o aggiornata dagli Stati membri per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza al fine di prevenire il rischio di uso improprio delle associazioni senza scopo di lucro e per garantire la trasparenza rispetto a determinati movimenti di capitale, come sancito dall'articolo 4, paragrafo 3,***
 - b) norme nazionali che limitano il diritto di un'ECBA di determinare le proprie regole di funzionamento, come sancito dall'articolo 6, paragrafo 1,***
 - c) casi in cui obblighi di registrazione aggiuntivi siano stati imposti alle ECBA, conformemente all'articolo 12, paragrafo 2,***

- d) casi in cui restrizioni ai finanziamenti siano state imposte a un'ECBA, conformemente all'articolo 13, paragrafo 2*
- e) casi in cui restrizioni alla fornitura di servizi e allo scambio di merci siano state imposte a un'ECBA, conformemente all'articolo 14, paragrafo 2,*
- f) casi in cui siano stati richiesti documenti o informazioni supplementari, conformemente all'articolo 18, paragrafo 3,*
- g) casi in cui la domanda di registrazione sia stata respinta, conformemente all'articolo 19, paragrafo 4,*
- h) casi in cui il trasferimento di una sede legale sia stato respinto conformemente all'articolo 22, paragrafo 4, o all'articolo 23, paragrafo 5, e*
- i) casi di scioglimento involontario di cui all'articolo 27.*

La Commissione pubblica l'elenco di tutte le ECBA registrate su un sito web disponibile al pubblico. [Em. 128]

1. Entro [~~sette~~**cinque** anni dal termine per il recepimento], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul recepimento e l'applicazione del presente direttiva. ~~A tal fine, la Commissione può richiedere agli Stati membri, nella misura in cui ciò sia possibile tramite strumenti digitali, di condividere i dati aggregati relativi alle ECBA registrate nel loro territorio.~~**La relazione è preceduta da una consultazione delle parti interessate, comprese le ECBA e altre organizzazioni senza scopo di lucro pertinenti, e comprende in particolare:** [Em. 129]

- a) **una panoramica del numero e della distribuzione geografica delle ECBA nell'UE;** [Em. 130]
- b) **una valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia della direttiva riguardo agli obiettivi perseguiti, compresa una valutazione dell'impatto della presente direttiva sul funzionamento del mercato interno;** [Em. 131]
- c) **una valutazione degli sviluppi giuridici, tecnici ed economici pertinenti che interessano le associazioni senza scopo di lucro; e** [Em. 132]

d) una valutazione dei possibili benefici e della fattibilità di armonizzare a livello dell'UE gli obblighi di trasparenza, il riconoscimento e la concessione di uno status di pubblica utilità, in particolare alle ECBA; [Em. 133

Tale relazione, se del caso, è corredata di una proposta legislativa volta a modificare la presente direttiva. [Em. 134]

Articolo 29 bis

Comitato per le ECBA

- 1. La Commissione è assistita da un comitato denominato "comitato per le ECBA". È un comitato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 182/2011. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno e adotta e fissa le modalità del proprio funzionamento.*
- 2. Il comitato monitora l'attuazione della presente direttiva, in particolare relativamente alle disposizioni che fanno riferimento all'articolo 29, paragrafo -1. Promuove lo scambio di informazioni, esperienze e migliori pratiche, nonché il coordinamento degli approcci strategici tra i governi nazionali, le autorità competenti e la Commissione.*

3. *Il comitato può elaborare relazioni, formulare pareri, elaborare orientamenti o intraprendere altre attività nei settori di sua competenza e, se del caso, intrattiene contatti e scambi regolari con altri organi e comitati pertinenti nonché con i portatori di interessi.*
4. *Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.*
5. *La Commissione informa annualmente il Consiglio e il Parlamento europeo in merito alle attività del comitato. [Em. 135]*

Capo 7

Disposizioni finali

~~Articolo 30~~

~~Procedura di comitato~~

1. ~~La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 182/2011.~~
2. ~~Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. [Em. 136]~~

Articolo 31
Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, ***anche online***, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ~~[due anni...]~~ ***[un anno]*** dall'entrata in vigore della presente direttiva]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
[Em. 137]
- 1 bis. Gli Stati membri informano e consultano le organizzazioni senza scopo di lucro stabilite, registrate o operanti nel loro territorio prima e durante il recepimento e l'attuazione delle disposizioni della presente direttiva e la revisione delle disposizioni nazionali pertinenti. [Em. 138]***
2. Le disposizioni adottate dagli Stati membri ***a norma del paragrafo 1*** contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento e la formulazione dell'indicazione sono stabilite dagli Stati membri. **[Em. 139]**
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 32

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 33

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo

La presidente

Per il Consiglio

Il presidente